



COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
Provincia di Reggio Emilia
P.zza Repubblica, 1 - CAP 42027

Delibera di CONSIGLIO COMUNALE COPIA

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE
n. 23 del 30/06/2020

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **20,30** nella Sala della Rocca, in sessione straordinaria e seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Sig. **TORELLI FAUSTO** nella sua qualità di SINDACO.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori Consiglieri:

TORELLI FAUSTO	Presente
TERENZIANI ELENA	Ass. giust.
FERRETTI PAOLO	Presente
ALEOTTI BRUNO	Presente
CATELLANI SABINE	Presente
CRISPINO CARMINE	Presente
ZAVARONI CATERINA	Ass. giust.
EUFEMI MARCO	Presente
GULISANO LUCA	Presente
GRISENDI SONIA VIVIANA	Presente
RABAGLIA ELISABETTA	Presente
TURRINI CINZIA	Presente
DELMONTE GABRIELE	Assente
MONTANARI ELENA	Assente
FIorentino MASSIMILIANO	Presente
CANTARELLI CLIZIA	Ass. giust.
ROCCA LUIGI	Assente

Ne risultano presenti n.**11** e assenti n. **6**

Assessori non Consiglieri:

DIECI ROBERTA	Assente
FERRI STEFANO	Presente
GHIRELLI GIANCARLO	Assente

Assiste il Dott. **IACCHERI ELISA** VICE SEGRETARIO del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

IL SINDACO DOTT. FAUSTO TORELLI, sull'argomento posto in ordine del giorno, cede la parola all'Assessore per l'illustrazione.

L'ASSESSORE STEFANO FERRI spiega che non vi sono variazioni di gettito però si è dovuto recepire la normativa nazionale aggiungendo qualcosa in quanto è stata data la possibilità di intervenire in tal senso. Espone gli articoli nuovi del regolamento e quelli riformati. Art. 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili - vi possono essere delle aree che diventano inedificabili a seguito di varianti agli strumenti urbanistici oppure per vincoli imposti da leggi nazionali e regionali successivamente al pagamento dell'imposta. Non reputa equo che l'imposta versata debba essere acquisita a titolo definitivo dall'ente pertanto è stato previsto, su richiesta, il ricalcolo con la conseguente restituzione della somma non dovuta. Questa scelta è stata fatta sulla base di due principi e cioè per evitare contenziosi inutili ed in secondo luogo non si è dispiaciuti se qualche area diventa inedificabile. Spiega l'art. 6 sottolineando che questo articolo esprime un valore sempre più condiviso e diffuso. Ci sono persone anziane o disabili che prendono la loro residenza presso le case di cura, mantenendo la loro abitazione come rifugio dei loro beni, dei loro arredi, ecc. In questo caso, tecnicamente, quella diventa un'unità a disposizione ed avrebbe un trattamento IMU abbastanza penalizzante. Non essendo una scelta di queste persone, si ritiene che l'immobile non debba essere tassato. Il beneficio decade in caso di cessione in locazione. Art. 8 - i versamenti dell'IMU si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'ente impositore. Art. 9 - differimento dei termini di versamento - si è reso più agile la possibilità di differire i termini di versamento qualora vi fosse un riproporsi dell'emergenza sanitaria o di altre emergenze. Da questa possibilità vengono esclusi i fabbricati di tipo D in quanto di pertinenza statale. Art. 10 - immobili concessi in comodato gratuito al comune - si sono esentati dall'IMU detti immobili esclusivamente per scopi istituzionali espressamente indicati nel contratto di comodato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Visti

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;
- l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;

Esaminato lo schema di regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu), approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione nr. 44 del 22/06/2020, allegato sub A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente"*.

Dato atto che con Decreto Legge n. 18/2020 del 09/04/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 31/07/2020;

Dato atto che l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020".

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu;

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento dell'IMU al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune;

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI LEGALMENTE ESPRESSI DA PARTE DI N. 11 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
 - a) di approvare il regolamento dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27

- dicembre 2019 n. 160 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2020", composto da n.12 articoli, che allegato sub A) alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- b) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020;
 - c) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98;
 - d) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
 - e) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IN CONSIDERAZIONE dell'urgenza degli atti conseguenti, nel rispetto delle scadenze di Legge, e per consentire il compiuto svolgimento dell'attività amministrativa;

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI LEGALMENTE ESPRESSI DA PARTE DI N. 11 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI;

DELIBERA

di dichiarare ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, per consentire la piena gestione dei servizi comunali.

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n. 23 del 30/06/2020

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
TORELLI FAUSTO
F.to digitalmente

IL VICE SEGRETARIO
Dott. IACCHERI ELISA
F.to digitalmente